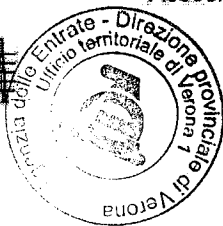




FARE MUSICA



Associazione Culturale " Fare Musica " - Banda Musicale di San Pietro in Cariano

C.F. e P. IVA n. 03047520238

Via Brigaldara, 1 (c/o Scuola Elementare)

37029 San Floriano - San Pietro in Cariano (VR)

Tel./Fax: 045-6850139 - 3661510093

e-mail: info@bandasanpietroincariano.it - bandasanpietroincariano@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTARIA
DELL' ASSOCIAZIONE CULTURALE "FARE MUSICA" - Seconda Convocazione

San Floriano, 25 Gennaio 2023

Il giorno 25 Gennaio dell'anno 2023 alle ore 21,00 si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "Fare Musica A.P.S." sita in Via Brigaldara, 1 - 37029 San Floriano.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 15 del vigente statuto sociale il Signor AMBRA Attilio, assume le funzioni di Segretario il Sig. LA BELLA Gaetano.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale contenente il seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Modifica dello statuto ed applicazione correttivi richiesti dal R.U.N.T.S. su Artt. 3, 7.4, e 15.9 dello statuto in vigore per definitiva approvazione iscrizione al Registro entro e non oltre il 31/01/2023.
- 2) Modifica dello statuto per l'art. 7.6/c.

e che sono presenti n. 37 soci, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

1) Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per approvare le modifiche degli artt dello statuto in vigore, indicati nella comunicazione ricevuta dal R.U.N.T.S., al fine di portare a compimento in modo definitivo l'iscrizione al Registro, e di eventuali modifiche ad altri artt. resey al contempo necessarie.

Successivamente il Presidente da lettura dettagliata di tutti i suddetti artt. e delle rispettive modifiche apportate.

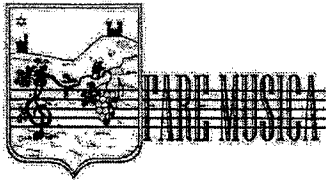
2) Trattato assieme al punto 1.

A conclusione, viene posto in votazione palese le modifiche e lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.



Associazione Culturale " Fare Musica " - Banda Musicale di San Pietro in Cariano

C.F. e P. IVA n. 03047520238

Via Brigaldara, 1 (c/o Scuola Elementare)

37029 San Floriano - San Pietro in Cariano (VR)

Tel./Fax: 045-8850139 - 3661510093

e-mail: info@bandasanpietroincariano.it - bandasanpietroincariano@gmail.com

Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 23,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Il Segretario

Registrazione all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Verona 1

Azienda privata seria 3° - N. 627

Liquidazione F. 05/10/10

15 FEB. 2023

Il Funzionario
Enrico PEPE





AGENZIA DELLE ENTRATE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE

NUMERO DI CODICE FISCALE E DI PARTITA IVA

DATI RELATIVI AL SOGGETTO D'IMPOSTA

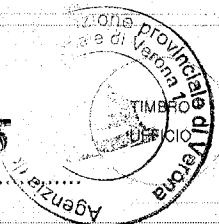
CODICE FISCALE 03047520238	NUMERO PARTITA 03047520238	TIPO SOGGETTO 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
DENOMINAZIONE FARE MUSICA		
COMUNE SAN PIETRO IN CARIANO	PROV. VR	INDIRIZZO VIA BRIGALDARA 2
TIPO ATTIVITA' 949920 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICREATIVI		

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE MBRTTL69L03F861G	COGNOME E NOME AMBRA ATTILIO
---	--

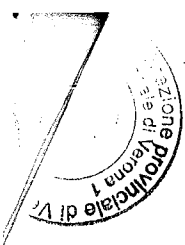
AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO U.T. VERONA 1	DATA 15/02/2023 IL FUNZIONARIO Il Funzionario
---------------------------------	--



AVVERTENZE

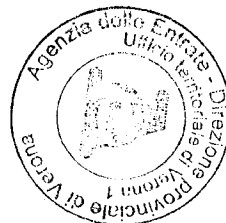
1. Il presente certificato è rilasciato dal competente ufficio provinciale IVA ai soggetti diversi dalle persone fisiche ed alle ditte individuali che iniziano un'attività rientrando nel campo di applicazione dell'IVA ovvero comunicano una variazione di dati relativa ad attività già esercitata.
2. Ai soggetti già in possesso del codice fiscale con il presente certificato viene attribuito soltanto il numero di partita IVA.
3. In caso di smarrimento del presente certificato è possibile richiederne un duplicato presentando apposita domanda al competente ufficio.
4. Il numero di partita IVA deve essere indicato nelle dichiarazioni annuali IVA, nelle deleghe al pagamento dell'IVA conferite alle aziende di credito, nonché in ogni altra comunicazione all'ufficio provinciale IVA.
5. Il numero di codice fiscale deve essere indicato, tra l'altro, nei seguenti atti:
 - a) fatture, relativamente all'emittente;
 - b) richieste di registrazione di atti pubblici e privati;
 - c) dichiarazioni dei redditi e relativi allegati;
 - d) dichiarazioni annuali IVA;
 - e) domanda per autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio di determinate attività;
 - f) domande per iscrizioni, variazioni e cancellazioni nei registri delle Camere di Commercio e negli Albi professionali.



Statuto

"Fare Musica

Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)"



Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita, nel rispetto del codice civile e del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione denominata "Fare Musica - Associazione di Promozione Sociale (abbreviato APS)", di seguito indicata semplicemente come "Associazione". Disciplinata dal presente Statuto, è un Ente del Terzo Settore ed agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli Associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di San Pietro In Cariano, Via Brigaldara 2.
4. L'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione non ha alcun indirizzo politico e religioso, non persegue fini di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende coltivare il fine dell'educazione musicale, con riguardo al modo giovanile e della promozione della cultura musicale dei cittadini.

Art. 3 - Attività dell'associazione

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di interesse generale cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'art. 5 comma 1 del D.lgs. 117/2017:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
2. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

allestire, gestire, condurre una Banda musicale denominata "Banda Comunale di San Pietro in Cariano", per partecipare a manifestazioni popolari, commemorative e ricreative, organizzate dall'Associazione stessa o da terzi;

 - a) fornire un adeguato supporto all'Amministrazione del Comune di San Pietro in Cariano nel corso di "occasioni istituzionali", nelle manifestazioni di spettacolo, culturali e nelle feste popolari;
 - b) presenziare a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse da Enti Pubblici o Privati, comitati e associazioni nazionali ed internazionali che ne richiedano la presenza;

- c) promuovere la formazione musicale dei giovani organizzando una Scuola di musica che realizzi corsi di addestramento agli strumenti bandistici accessibili a tutti e diffondere, attraverso gli stessi seminari e stage, l'educazione musicale nel territorio;
- d) allestire, gestire e condurre corsi di addestramento per strumenti non bandistici, attività musicali, ricreative culturali varie con il fine di completare l'offerta formativa sia dell'Associazione, sia della Scuola di Musica;
- e) allestire, gestire, condurre, sorvegliare attività ricreative quali feste popolari, manifestazioni musicali e canore, concorsi ed attività similari;
- f) organizzare e gestire attività ricreative atte a consolidare e sviluppare lo spirito associazionistico dei Soci;
- g) raccogliere dati, informazioni e reperti riguardanti la storia della "Banda Comunale di San Pietro In Cariano";
- h) promuovere e favorire la realizzazione di ogni tipo di iniziativa intesa alla diffusione della musica.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte principalmente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.
4. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività sarà conforme a quanto disposto dalla legislazione e dalle normative vigenti.
5. L'Associazione potrà collaborare con altri Enti ed organizzazioni per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrano nei suoi fini. In particolare manterrà rapporti di collaborazione con l'Amministrazione del Comune di San Pietro In Cariano.

Art. 4 - Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1. Possono aderire all'Associazione tutte le Persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale nonché altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
2. Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.
3. I Soci sono suddivisi ordinari e onorari.
- a) I Soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo.

b) I Soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio Direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione e siano interessati ad usufruire dei servizi offerti dall'Associazione stessa. Per tale ragione essi sono esonerati dal versamento della quota Associativa annuale. I soci onorari non possono far parte del Consiglio ed il loro numero non può superare il 10% dei soci ordinari in essere al momento della nomina.

4. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, e annotata nel libro degli Associati. Dal momento della presentazione della domanda e del pagamento della quota Associativa, l'aspirante socio può cominciare a partecipare alle attività svolte dall'Associazione. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Non sono ammesse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun Associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.
5. Inoltre, gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.
6. Ciascun Associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota Associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea
7. La domanda di iscrizione e la tessera socio devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni socio. I numeri corrispondenti a soci decaduti, irreperibili, dimissionari, deceduti non devono essere riutilizzati.
8. I Soci hanno il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini stabiliti dall'organo competente.



Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o mancato pagamento della quota Associativa.
2. L'Associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota Associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'Associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
3. L'Associato, che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di Associato è deliberata dal Consiglio Direttivo.
5. La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l'esclusione dell'Associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

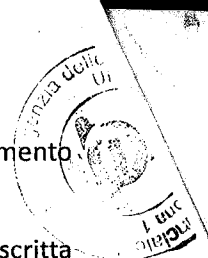
1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a) l'Assemblea dei Soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) l'organo di controllo e revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata di quattro (4) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.
3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, i componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 - Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei Soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto ad esprimere un voto.



Prova
DIREZIONE
regionale di V.
autonomia

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo loro delega scritta.
5. Ciascun Associato può rappresentare fino ad un massimo di tre Soci.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto gli Associati maggiorenni che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.
8. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i propri Associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - i) approvare il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 - k) stabilire su proposta del Consiglio Direttivo la misura del contributo associativo;
2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.



3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o altro mezzo elettronico e/o mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione e sul sito web e/o pagine social ufficiali. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione. La convocazione viene eseguita dal Presidente o su richiesta di almeno tre quarti (3/4) dei soci aventi diritto al voto ed è validamente costituita quando siano presenti almeno due terzi dei soci (2/3) aventi diritto al voto.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli Associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. Non sono ammesse deleghe per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione.
5. In caso di scioglimento dell'associazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci maggiorenni iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
7. Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
8. I voti sono palesi tranne quelli che riguardino Persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
9. Di ogni riunione dell'Assemblea il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è formato da sei (6) membri nominati dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.
4. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5 I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di quattro (4) esercizi e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre (3) volte consecutive. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati.

7. In caso di dimissioni di un Consigliere, questo viene sostituito dall'eletto che segue immediatamente nella graduatoria delle votazioni. I componenti così nominati decadono al termine del mandato in corso.
8. Il Sindaco in carica del Comune di San Pietro In Cariano può nominare un suo rappresentante a partecipare al Direttivo con finalità meramente consultive e propositive al fine di mantenere vive le necessità ed istanze dell'Amministrazione. Tale rappresentante decade automaticamente alla decadenza del Sindaco e può essere sostituito su nomina del suo successore.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
 - h) redigere il bilancio sociale nel caso di superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
 - m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
 - n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le Persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;



- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno cinque (5) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite e-mail e/o altro mezzo elettronico ed affissione nella bacheca dell'Associazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne facciano richiesta almeno due dei componenti.
3. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Nel caso di Consiglio costituito da soli tre Consiglieri, la riunione è valida solo se sono presenti tutti.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica quattro (4) esercizi e può essere rieletto.
2. Il Presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente può nominare ed avvalersi, per particolari attività di gestione delle attività sociali, di collaboratori anche esterni al Consiglio, che comunque devono essere soci.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'Associato che lo richieda.



Art. 20 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione e della tenuta dei libri contabili. Viene nominato dall'Assemblea ogni 4 anni.
2. Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
2. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

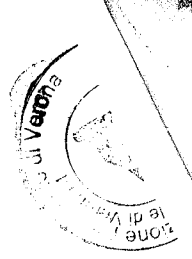
Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli Associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - e) il libro dei volontari Associati contenente i nominativi degli Associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - a) quote sociali;
 - b) contributi pubblici;



- 
- c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.Lgs 117/2017;
 - i) corrispettivi da Soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli Associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per infortunio e responsabilità civile per eventi occorsi durante l'attività di volontariato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 28 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.
- 

Art. 29 - Convenzioni

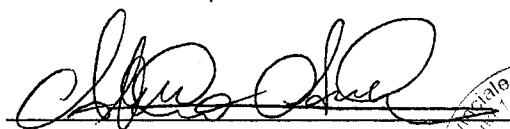
1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 30 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il presidente



Il segretario

